

LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA

O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale)

Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente

(Art 13 L. 349/86; decreto del Ministro dell'Ambiente del 15/10/96 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 18/12/1996)

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato



STATUTO

come allegato all'atto costitutivo del 18 novembre 1978 e modificato dalle Assemblee generali degli aderenti del 19 ottobre 1980, 15 novembre 1981, 24 ottobre 1982, 23 ottobre 1983, 27 ottobre 1985, 3 dicembre 1988, 27 ottobre 1991, 8 novembre 1992, 28 febbraio 1993, 18 settembre 1994, 10 settembre 1995, 13 ottobre 1996, 26 ottobre 1997, 14 giugno 1998 e 19 marzo 2017.

Articolo 1

È costituita la Lega per l'abolizione della caccia (L.A.C.), organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Milano.

Articolo 2

La Lega persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e più precisamente ha lo scopo di promuovere l'abolizione della caccia, la difesa della fauna, il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali e la conservazione e il ripristino dell'ambiente.

A tale scopo attua o favorisce tutte le iniziative giuridiche, politiche, culturali, educative, informative ed editoriali idonee.

La Lega non potrà svolgere attività al di fuori di quelle nei settori indicati al primo comma, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3

Possono aderire alla Lega persone di qualsiasi nazionalità che si impegnino ad operare per il conseguimento dei suoi scopi.

Non possono aderire alla Lega le persone la cui attività, anche indirettamente, possa essere causa di promozione della caccia.

La partecipazione alla vita associativa non è temporanea.

Gli aderenti hanno l'obbligo di pagare ogni anno il contributo minimo stabilito dal consiglio direttivo, con le modalità e nei limiti di tempo stabiliti dal consiglio stesso.

Essi hanno il diritto di ricevere tutte le informazioni concernenti la caccia e l'attività della Lega di cui il presidente e il consiglio direttivo siano in possesso.

Sono esclusi gli aderenti che siano in ritardo con il pagamento del contributo per oltre un anno o che abbiano adottato comportamenti incompatibili con il secondo comma del presente articolo.

Articolo 4

La Lega finanzia le proprie iniziative attraverso:

- contributi degli aderenti;
- contributi volontari dei privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

La lega non ha fine di lucro.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

LAC Lega Abolizione Caccia – Via Solari 40 – 20144 Milano

Tel 02/47711806 – e-mail: info@abolizionecaccia.it – Sito Web: <http://www.abolizionecaccia.it>

IBAN IT21G0335901600100000119336 – CC Postale 31776206 – CF 80177010156

LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA

O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale)

Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente

(Art 13 L. 349/86; decreto del Ministro dell'Ambiente del 15/10/96 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 18/12/1996)

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato



Articolo 5

La Lega ha struttura democratica.

Sono organi della Lega:

- l'assemblea generale degli aderenti;
- il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea generale degli aderenti;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario;
- il vicesegretario;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti.

La cariche della Lega sono gratuite.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Articolo 6

L'assemblea generale degli aderenti si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o 1/10 degli aderenti lo richiedano ed è convocata dal presidente mediante affissione nella sede sociale e avviso a domicilio a quegli aderenti che abbiano versato il contributo minimo stabilito dal consiglio direttivo.

Tutti gli aderenti hanno diritto di voto su tutti gli argomenti, inclusa l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Non possono partecipare alle votazioni coloro che abbiano aderito meno di tre mesi prima dell'assemblea.

Al fine del conseguimento dell'equilibrio di genere negli organi direttivi dell'associazione è sempre riservato ad ogni genere almeno un terzo dei posti disponibili.

Articolo 7

Il consiglio direttivo è così composto: da 5 a 13 membri eletti dall'assemblea generale degli aderenti.

Il consiglio direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o che un terzo dei suoi membri lo richieda e le sue deliberazioni sono valide se è presente almeno un terzo dei suoi membri.

È convocato dal presidente.

È investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni di uno o più membri del consiglio direttivo, questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti nella stessa assemblea, secondo l'ordine dei voti riportati.

Il membro del consiglio direttivo che per due volte consecutive non partecipa alle riunioni senza inviare preventivamente al presidente una giustificazione a mezzo cartolina o biglietto postale raccomandati decade dalla carica.

Articolo 8

Il presidente è nominato dal consiglio direttivo nel suo seno, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nominando a tal uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il presidente è investito dei poteri di ordinaria amministrazione, compresi quelli di riscuotere somme o valori dovuti o donati all'Associazione.

Egli può delegare tali poteri al tesoriere.

LAC Lega Abolizione Caccia – Via Solari 40 – 20144 Milano

Tel 02/47711806 – e-mail: info@abolizionecaccia.it – Sito Web: <http://www.abolizionecaccia.it>

IBAN IT21G0335901600100000119336 – CC Postale 31776206 – CF 80177010156

LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA

O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale)

Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente

(Art 13 L. 349/86; decreto del Ministro dell'Ambiente del 15/10/96 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 18/12/1996)

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato



Il vicepresidente è nominato dal consiglio direttivo nel suo seno, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il presidente può delegare tutti i suoi poteri al vicepresidente che lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un segretario e un vicesegretario.

Il segretario è responsabile della gestione delle iniziative deliberate dall'assemblea generale degli aderenti.

Il segretario può nominare una giunta di segreteria da sottoporre al parere del direttivo.

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo nel suo seno, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Egli è responsabile della gestione economica dell'associazione.

Per la prima volta il presidente può essere eletto o nominato nell'atto costitutivo.

Articolo 9

L'assemblea nomina ogni due anni tre revisori dei conti i quali eseguono il controllo di legittimità del bilancio annuale.

Articolo 9 bis

Il bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, è sottoposto dal presidente al consiglio direttivo entro il 31 marzo di ogni anno.

Subito dopo l'approvazione del bilancio da parte del consiglio direttivo, il bilancio stesso viene dal presidente sottoposto ai revisori dei conti, i quali possono, se riscontrano irregolarità, restituirlo al presidente per eventuali modifiche che dovranno essere nuovamente sottoposte al consiglio direttivo.

Il bilancio viene reso pubblico e inviato a tutti gli aderenti in regola con il pagamento del contributo almeno quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea, anche se il bilancio stesso non fosse stato ancora approvato dai revisori dei conti.

L'assemblea, uditi i revisori dei conti, delibera sull'approvazione del bilancio con la maggioranza prevista dall'articolo 6.

Articolo 10

Su iniziativa di alcuni aderenti potranno costituirsi con il consenso del consiglio direttivo sezioni della Lega in località, province o regioni.

In tali sezioni potranno tenersi assemblee locali che potranno eleggere un consiglio direttivo locale, il quale nominerà nel proprio seno un presidente.

In mancanza di tale consiglio direttivo locale, il consiglio direttivo nazionale potrà nominare un delegato responsabile.

Il presidente della sezione o, in mancanza, il delegato responsabile nominato dal consiglio direttivo nazionale possono rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per le questioni di rilevanza territoriale, nominando a tal uopo avvocati e procuratori alle liti.

Le sezioni dovranno registrare gli introiti e le spese in appositi bilanci, che dovranno essere inviati al presidente entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Articolo 11

Il presente statuto potrà essere modificato dall'assemblea generale degli aderenti con la maggioranza dei tre quarti degli aderenti stessi.

Nel caso di mancanza della maggioranza richiesta, l'assemblea può essere nuovamente convocata (anche con inserimento nell'avviso di prima convocazione) in seconda tornata, con lo stesso oggetto e deliberare con la metà più uno degli aderenti presenti.

È richiesta tassativamente la maggioranza dei tre quarti degli aderenti, fisicamente presenti sia in prima che in seconda convocazione, per la modifica degli articoli 2 e 3 (oggetto ed aderenti) e 11 (maggioranze) dello statuto.

LAC Lega Abolizione Caccia – Via Solari 40 – 20144 Milano

Tel 02/47711806 – e-mail: info@abolizionecaccia.it – Sito Web: <http://www.abolizionecaccia.it>

IBAN IT21G0335901600100000119336 – CC Postale 31776206 – CF 80177010156

LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA

O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale)

Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente

(Art 13 L. 349/86; decreto del Ministro dell'Ambiente del 15/10/96 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 18/12/1996)

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato



Articolo 12

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione sono destinati ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale di volontariato, operante in identico od analogo settore.

La delibera di scioglimento dovrà nominare uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che quanto dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, in caso di dichiarazione mendace.

Ai sensi dell'art. 38 citato DPR 445/2000 allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Per la LAC, il Presidente

Graziella Zavalloni

LAC Lega Abolizione Caccia – Via Solari 40 – 20144 Milano

Tel 02/47711806 – e-mail: info@abolizionecaccia.it – Sito Web: <http://www.abolizionecaccia.it>

IBAN IT21G0335901600100000119336 – CC Postale 31776206 – CF 80177010156